

Edizione di mercoledì 18 Novembre 2020

CASI OPERATIVI

Investimenti in macchine motrici e operatrici e credito d'imposta beni strumentali 4.0
di **EVOLUTION**

IMPOSTE SUL REDDITO

Spetta al datore di lavoro valutare l'applicabilità della detassazione del premio di risultato
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Contributo per i negozi dei centri storici: al via, da oggi, le istanze
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

FINANZA AGEVOLATA

Il credito d'imposta per gli investimenti 4.0: adempimenti con vista 2021
di **Sofia Pantani - Gruppo Finservice**

CONTENZIOSO

La mancata cancellazione dell'ipoteca comporta il risarcimento del danno al contribuente
di **Gioacchino De Pasquale**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

CASI OPERATIVI

Investimenti in macchine motrici e operatrici e credito d'imposta beni strumentali 4.0

di **EVOLUTION**



Gli investimenti in macchine motrici e operatrici, composte da componenti e attrezzature che realizzano l'attività della macchina e che sono installate su un bene che si qualifica come "veicolo", possono beneficiare del credito d'imposta beni strumentali del comma 189, articolo 1, L. 160/2019 e a quali requisiti?

Gli investimenti in macchine motrici e operatrici sono riconducibili al punto 11 della tipologia 1 dell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017): "macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici)".

Per quanto concerne l'espressione "macchine motrici" la circolare AdE 4/E/2017, in materia di iper ammortamento, precisa che essa non include i "veicoli" ai sensi della definizione di cui all'articolo 1 della Direttiva 46/2007/CE, disciplinante l'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IMPOSTE SUL REDDITO

Spetta al datore di lavoro valutare l'applicabilità della detassazione del premio di risultato

di Sergio Pellegrino



Nella [risposta all'istanza di interpello n. 550](#), pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate è chiamata ad esprimersi sulla spettanza della **detassazione del premio di risultato** in relazione al **premio corrisposto al proprio dipendente** da un'**impresa di assicurazione**.

L'agevolazione, introdotta dall'[articolo 1, commi da 182 a 189](#), della **legge di stabilità 2016**, come **disposizione a regime**, prevede l'applicazione di un'**imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali** nella misura del **10%** ai **premi di risultato di ammontare variabile**, la cui corresponsione sia legata ad **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili** sulla base dei criteri definiti con apposito decreto (il decreto in questione è stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 25 marzo 2016).

L'**incremento di produttività**, che deve essere "misurato" da parte dell'azienda, rappresenta l'**elemento caratterizzante** dell'incentivo, che lo differenzia in modo sostanziale dalle disposizioni che, fino al 2014, agevolavano con una minor tassazione specifiche voci retributive, a prescindere dall'incremento di produttività.

E proprio su questo aspetto verte la **querelle fra datore di lavoro e dipendente**.

Il **contratto integrativo** di secondo livello del gruppo assicurativo del quale l'impresa fa parte, **sottoscritto il 1° ottobre 2019**, individua la somma dell'utile lordo di due società appartenenti al gruppo come **parametro per l'erogazione del premio di produttività variabile del 2019**.

Nell'erogare il premio con la **busta paga di luglio 2020**, il datore di lavoro ha applicato la **tassazione ordinaria**, anziché quella agevolata introdotta dalla legge di stabilità 2016, nel presupposto che al momento di sottoscrizione del contratto integrativo **non vi fossero dubbi in merito al conseguimento dell'obiettivo di redditività prefissato**.

Contesta questo tipo di conclusione il dipendente, che ritiene che il sostituto d'imposta avrebbe dovuto applicare al premio l'imposta sostitutiva del 10%.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia come aspetto fondamentale dell'agevolazione, attesa la sua **funzione incentivante**, sia la circostanza che il **raggiungimento degli obiettivi incrementali**, definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito, **avvenga successivamente alla stipula del contratto**.

Non rileva però, almeno in senso assoluto, la circostanza che il contratto sia stato stipulato dopo l'inizio del periodo oggetto di "monitoraggio".

In relazione a questo aspetto, l'Agenzia aveva proposto una esemplificazione nella [risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020](#).

L'ipotesi prospettata in quel documento di prassi è quella di un **contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019** che prevede, **per il medesimo anno, l'erogazione di un premio di risultato annuale**: qualora siano rispettate le condizioni previste dalla norma, **risulta comunque applicabile il regime fiscale agevolato per l'intero importo del premio di risultato**, non assumendo rilievo la circostanza che il **contratto aziendale sia stato sottoscritto dopo l'inizio del periodo in cui osservare l'incremento degli obiettivi di produttività**.

Nella fattispecie esaminata dalla **risposta n. 550**, il datore di lavoro **non ha ritenuto evidentemente incerto il raggiungimento dell'obiettivo incrementale**, e conseguentemente ha assoggettato il premio di produttività variabile a tassazione ordinaria.

L'Agenzia, evidentemente, non può entrare nelle valutazioni di merito, ma ritiene **ragionevole la conclusione** raggiunta dall'azienda, essendo la **valutazione dell'obiettivo incrementale arrivata dopo nove mesi di attività** nel periodo, considerato il fatto che il contratto integrativo è stato sottoscritto il 1° ottobre 2019, e quindi attentamente stimata.

Avendo comunque, come peraltro si evince proprio dalla [risoluzione n. 36/E/2020](#), **demandato al sostituto d'imposta**, sotto la propria responsabilità, la **verifica circa la sussistenza delle condizioni** previste per l'applicazione del regime impositivo di favore, l'Agenzia respinge la soluzione interpretativa proposta dall'istante.

AGEVOLAZIONI

Contributo per i negozi dei centri storici: al via, da oggi, le istanze

di Clara Pollet, Simone Dimitri



A partire **da oggi, 18 novembre, e fino al 14 gennaio 2021**, i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici potranno presentare l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sul calo del fatturato del mese di giugno, ai sensi dell'[articolo 59 D.L. 104/2020](#).

Il contributo è riconosciuto ai soggetti esercenti **attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico**, svolte nelle **zone A** o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato **presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri**:

a) per i **comuni capoluogo di provincia**, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i **comuni capoluogo di città metropolitana**, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

L'**elenco dei comuni interessati (29)** è riportato nelle **istruzioni**, con il relativo indice di presenze turistiche estere rispetto ai residenti: si tratta dei di Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.

Secondo quanto stabilito dall'**articolo 2** del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «**zone territoriali omogenee A)** *le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano **carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi***», come riportato dalla [circolare 2/E/2020](#), **paragrafo 2**, a proposito del bonus facciate.

Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **me­se di giugno 2020**, degli esercizi commerciali, realizzati nelle zone A dei comuni interessati, è **inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019**.

Per i soggetti che hanno **iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019** nelle zone A dei comuni interessati, il contributo spetta anche **in assenza della predetta condizione**.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una **percentuale alla differenza di fatturato** tra i mesi di giugno 2020 e giugno 2019, **variabile in funzione del valore dei ricavi** del periodo di imposta precedente a quello in corso:

- **15% con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro,**
- **10% con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro,**
- **5% con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.**

Viene garantito comunque un **contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro** per le persone fisiche **e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente contributo a fondo perduto previsto dall'[articolo 25, commi da 7 a 14, D.L. 34/2020](#).

Il contributo **non è cumulabile con quello di cui all'articolo 58 D.L. 104/2020**, per le imprese della ristorazione.

La presentazione è in modalità elettronica **esclusivamente mediante un servizio web** disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", del sito internet dell'Agenzia delle entrate. **Modello** ed **istruzioni** sono stati approvati con [provvedimento Prot.n. 0352471/2020 del 12.11.2020](#).

Nel periodo di presentazione (18 novembre – 14 gennaio 2021) è possibile, **in caso di errore**, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa nel periodo **sostituisce tutte quelle precedentemente inviate** per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una **rinuncia all'istanza** precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La **rinuncia** può essere trasmessa **anche oltre il termine di presentazione**.

Istanza e rinuncia possono essere presentate da un **intermediario** di cui all'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#), con **delega di consultazione** del cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio **"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"** del portale "Fatture e Corrispettivi".

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. A

seguito dei controlli effettuati, è rilasciata **una seconda ricevuta** che attesta **l'accoglimento dell'istanza** ai fini del pagamento ovvero lo **scarto** con indicazione dei motivi di rigetto.


L'erogazione del contributo è effettuata mediante **accredito sul conto corrente identificato dall'Iban** indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. **L'Agenzia delle entrate verifica che il conto** sul quale erogare il bonifico **sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.**

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei **limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**, e successive modifiche.

FINANZA AGEVOLATA

Il credito d'imposta per gli investimenti 4.0: adempimenti con vista 2021

di Sofia Pantani - Gruppo Finservice



Mentre è allo studio il **potenziamento e la proroga** dell'agevolazione fino al 2023, interviene l'Agenzia delle Entrate con i **primi chiarimenti, in favore delle imprese, sul credito d'imposta per gli investimenti 4.0.**

Il rafforzamento dell'incentivo è previsto nella prossima legge di Stabilità 2021 nell'ambito della quale si fa strada l'ipotesi sempre più concreta della **proroga del credito d'imposta fino al 2022, con coda al primo semestre 2023 (in caso di acconto di almeno il 20% versato al fornitore entro il 31 dicembre 2022).**

Tra le principali possibili novità, oltre alla sopra citata proroga:

- l'innalzamento dei massimali di spesa rispetto a quelli vigenti per il 2020
- l'eventuale aumento delle aliquote di beneficio per il "solo" 2020
- la possibilità di utilizzo del contributo in un minor periodo (per i beni materiali, in tre annualità anziché le attuali cinque).

Ecco nella tabella seguente i possibili aggiornamenti attesi:

SPESA ANNUA	2020	2021	2022	gen2023 – giu2023 (con acconto 20% entro il 2022)
-------------	------	------	------	------------------------------------------------------------

0 – 2,5 mln €	40%	50%	40%	40%
2,5 – 4 mln €	20%	50%	20%	20%
4 – 10 mln €	20%	30%	20%	20%
10 – 20 mln €	–	10%	–	–

In tale contesto, non va dimenticato che i commi 184-197 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 prevedono che la **fattura relativa i beni agevolabili sprovvista del riferimento normativo all'agevolazione** non sia considerata documentazione idonea. In sede di eventuale controllo questo può causare la revoca della corrispondente quota di beneficio.

E' pertanto opportuno che le imprese si adoperino fin da subito in tal senso, anche per i nuovi investimenti da effettuare dal 2021, pur tenuto conto che, **con le [risposte n. 438](#) e [n. 439](#) a specifici interpelli, (nel caso di acquisto diretto del bene o di locazione finanziaria),** l'amministrazione finanziaria è intervenuta per assumere una **posizione di favore per le aziende** precisando che, se in fattura già emessa manca il riferimento normativo all'agevolazione, le imprese **possono regolarizzare tale mancanza in maniera semplice, entro la data di eventuale controllo;** in particolare:

1. **per le fatture emesse in formato cartaceo**, il riferimento normativo può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro
2. **per le fatture elettroniche** l'impresa può scegliere di:
 - stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile *oppure*
 - realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella [circolare 14/2019](#).

Il credito d'imposta è **un incentivo di carattere automatico**, in tal senso le aziende devono comunque conservare la **documentazione che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili** (tra cui i contratti di acquisto, le bolle di consegna dei beni ed un prospetto riassuntivo dei costi agevolabili con la quantificazione del contributo).

Inoltre:

- **per i beni di importo superiore a 300.000 €**, è richiesta una **perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito iscritti nei rispettivi albi** (oppure attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risultino le **caratteristiche tecniche dei beni e l'avvenuta interconnessione**
- **per i soli beni di costo pari o inferiore a 300.000 €**, in alternativa ad uno dei due documenti (perizia o attestato), l'azienda può scegliere di ricorrere ad una **dichiarazione del legale rappresentante** con assunzione di responsabilità da cui risultino le **caratteristiche tecniche dei beni e l'avvenuta interconnessione**

È opportuno che la perizia o l'attestato di conformità (o l'autodichiarazione dell'impresa) siano supportati da un'analisi tecnica che contempli:

- la **descrizione del bene e delle sue funzioni** nell'ambito del processo aziendale;
- l'**allocazione dello stesso tra le categorie dei beni agevolabili**;
- l'indicazione del **costo del bene e dei suoi componenti e accessori** (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);
- la verifica nel **dettaglio dei requisiti di interconnessione**.

Ultimi **due adempimenti di carattere formale** sono rappresentati:

- dall'indicazione del **contributo in dichiarazione dei redditi**
- dall'**invio da parte dell'azienda di apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico da effettuarsi nel 2021**, secondo modalità che saranno dallo stesso definite. Il mancato assolvimento non comporterà comunque la decadenza dal beneficio, come chiarito dallo stesso ministero sul proprio portale.

È in ogni caso auspicabile che tale comunicazione possa essere una unica per periodo d'imposta di investimento, a prescindere dal fatto che il credito d'imposta sia utilizzato in 5 quote annuali per i beni materiali, e 3 per i beni immateriali.

Contattaci
e scopri tutte
le opportunità

800 94 24 24

Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

f in

CONTENZIOSO

La mancata cancellazione dell'ipoteca comporta il risarcimento del danno al contribuente

di **Gioacchino De Pasquale**



La **Corte di Cassazione**, con l'ordinanza n. 26042 depositata ieri, 17 novembre, ha affrontato la questione della **risarcibilità del danno** nei confronti del contribuente **impossibilitato alla vendita dell'immobile per la mancata cancellazione dell'ipoteca da parte dell'Agente della Riscossione**.

Nel caso di specie, l'**Agente della Riscossione** aveva iscritto **ipoteca su dei terreni di proprietà di una società a garanzia di "contributi finanziari non pagati"**.

La società proprietari dei terreni, in vista della **vendita dei suddetti beni immobili**, aveva proceduto **a saldare i propri debiti** nei confronti dell'Agente della Riscossione, con **contestuale richiesta della cancellazione dell'ipoteca**.

Nonostante le **richieste e sollecitazioni della società**, alla data **fissata per la stipula del contratto di cessione dei terreni** (a distanza di un anno dalla richiesta di cancellazione dell'ipoteca sui terreni), l'Agente della Riscossione **non aveva ancora provveduto alla cancellazione dell'ipoteca**, rendendo **impossibile la stipula del contratto di cessione dei terreni** in questione e causando **la revoca della irrevocabile proposta di acquisto** da parte del promissario acquirente.

La **negligenza dell'Agente della riscossione** nella cancellazione dell'ipoteca, con conseguente **impossibilità di stipulare il contratto di cessione dei terreni**, sono le motivazioni alla base della richiesta di **risarcimento danni** da parte del contribuente nei confronti dell'Agente della riscossione.

Le **richieste del contribuente sono state accolte** in primo grado, con condanna dell'Agente della riscossione al pagamento della somma (euro 200.000), **pari alla differenza tra il prezzo di acquisto del terreno e il prezzo di acquisto offerto dall'acquirente poi receduto dall'affare**.

Di diverso avviso è stata la Corte di Appello, che nonostante abbia ritenuto la **condotta posta in essere da parte dell'Agente della riscossione "negligente"**, non ha ritenuto **sussistente un danno** nei confronti del contribuente, sostenendo che la *"mancata vendita di un immobile non comporta un pregiudizio nei confronti del contribuente, considerando le notorie plusvalenze immobiliari nel tempo"*.

In sostanza, secondo la Corte d'Appello, l'impossibilità di **concludere il contratto di cessione dei terreni non ha causato un danno risarcibile al contribuente in quanto i beni immobili sono destinati ad acquistare valore nel tempo**.

Tale tesi non è stata ritenuta corretta in punto diritto dalla Corte di Cassazione. Secondo la Suprema Corte, il danno esiste, e deve essere risarcito, quando **tra il verificarsi dell'evento dannoso e la liquidazione**, momento nel quale va stabilito il contenuto oggettivo del danno, **il valore del bene muti considerevolmente**.

Ove il danno sussista, il **risarcimento deve consistere nella prestazione dell'equivalente della perdita subita**, perdita pari alla differenza tra le condizioni del soggetto al momento della liquidazione e quelle in **cui si sarebbe trovato il danneggiato se l'evento non fosse accaduto**.

In ultimo la Suprema Corte evidenzia che **nella quantificazione del danno va tenuto conto degli eventi che accrescono o aggravano il danno subito**, così come degli eventi di **apprezzamento o deprezzamento monetario**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



Eleggere il presidente


Gianluca Passarelli e Francesco Clementi

Marsilio

Prezzo – 12,50

Pagine – 200

Il Presidente degli Stati Uniti d'America quale politico più potente al mondo. Questa erronea interpretazione è smentita dall'analisi e dalla conoscenza complessiva dell'articolato sistema costituzionale, istituzionale e politico all'interno del quale The President non è che uno dei vari checks and balances. Il capo dello stato è certamente importante, ha molti poteri, ma deve confrontarsi con altre istituzioni, con il suo partito e con la campagna elettorale permanente. «In questo senso, eleggere il Presidente vuol dire far venire alla luce la rete di istituzioni che, tra testo e contesto, fanno del Presidente soltanto uno dei nodi, seppure cruciale evidentemente, dell'intero sistema politico-istituzionale americano».



La donna degli alberi

Lorenzo Marone

Feltrinelli

Prezzo – 16,00

Pagine – 224

La donna è sola, inquieta, in fuga: non vuole più restare dove non c'è amore. Ha lasciato la città, nella quale tutto è frenetico e in vendita, ed è tornata nella vecchia baita dell'infanzia, sul Monte. Qui vive senza passato, aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo della natura. C'è un inverno da attraversare, il freddo da combattere, la solitudine da farsi amica. Ci sono i rumori e le creature del bosco, una volpe curiosa e un gufo reale che bubola sotto un pergolato. E c'è l'uomo dal giaccone rosso, che arriva e che va, come il vento. A valle lo chiamano lo Straniero: vuole risistemare il rifugio e piantare abeti sul versante nord della montagna, per aiutarla a resistere e a tornare fertile. Una notte terribile riporta la paura, ma la donna si accorge che ci sono persone che vegliano su di lei: la Guaritrice, muta dalla nascita, che comprende il linguaggio delle piante e fa nascere i bambini; la Rossa, che gestisce la locanda del paese; la Benefattrice, che la nutre di cibo e premure. Donne che sanno dare riparo alle anime rotte, e che come lei cercano di vivere pienamente nel loro angolo di mondo. Mentre la montagna si prepara al disgelo e a rifiorire, anche la donna si rimette in cammino. Arriverà un altro inverno, ma ora il Monte la chiama. Un romanzo lirico e poetico sulla forza d'animo che, a volte senza saperlo, custodiamo dentro di noi. Un invito a coltivare la bellezza del minuscolo e dell'essenziale, a preoccuparsi anche per ciò che verrà e che è altro da noi. Una piccola intima rivoluzione, quella di una donna che con un gesto antico sovverte il suo – e il nostro – stare al mondo.



Harvey

Emma Cline

Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine – 104

Quando Harvey apre gli occhi sono le quattro del mattino. Solo, immobile, nella camera da letto di una casa in Connecticut, inizia a fissare il soffitto. Mancano ventiquattro ore al verdetto che potrebbe togliergli tutto. Ma l'Harvey Weinstein di Emma Cline non è il predatore feroce e minaccioso sbattuto sulle prime pagine dei giornali, bensì un uomo annoiato, impaurito, goffo, che scambia il vicino per il famoso scrittore Don DeLillo e si infastidisce per l'arrivo di figlia e nipote, alla cui visita avrebbe preferito un pomeriggio di serie tv. Con una voce narrante che segue Harvey in ogni momento, Cline irrompe nella cronaca, reinventa alcuni episodi e allude ad altri. Riuscendo, con maestria e formidabile finezza psicologica, a trasformare un celebre caso giudiziario in un racconto universale e senza tempo.



Ho visto l'abisso

Simone Moro

Rizzoli

Prezzo – 18,00

Pagine – 256

Chi vuol toccare il cielo deve mettere in conto il rischio di precipitare nell'abisso. Eppure, spesso proprio quell'istante di buio e terrore insegna più di mille altre esperienze e fa scaturire le risorse per risalire dalle infime profondità in cui si è caduti. Tutto inizia nel novembre 2019 quando Simone Moro, affiancato dalla compagna di cordata Tamara Lunger, annuncia la sua nuova spedizione, una delle più emozionanti: seguirà le tracce di Messner e Kammerlander, dal 1984 rimaste intonse, che in un'unica traversata conquistarono i due ottomila Gasherbrun II e Gasherbrun I. Il sogno verticale di Simone è una sfida ancora più ardua: lo farà in inverno, con equipaggiamento leggero, senza aiuti meccanici. Ad attenderlo però c'è un ghiacciaio che – diversamente da quando lo aveva visto in passato – con i cambiamenti climatici e i terremoti si è trasformato in un infernale labirinto di crepacci. Nonostante la sua estrema prudenza, in un attimo Moro viene inghiottito nelle viscere di ghiaccio, come in un volo da un palazzo di sette piani, e riesce a salvarsi solo grazie alla forza e al coraggio di Tamara e alla propria lunga esperienza di alpinista. Da questo momento – raccontato, attimo dopo attimo, in alcune fra le pagine di montagna più mozzafiato mai scritte – si dipanano riflessioni di grande respiro: a quali forze nuove, formidabili riusciamo ad attingere quando vediamo l'abisso? E che cos'è un abisso: è una frattura nera nel ghiaccio o può presentarsi nella vita di un alpinista, e anche di ciascuno di noi, con il volto del tradimento di un amico, della rinuncia obbligata a un sogno, di un lutto inaccettabile? O anche con quello della strage da Covid di Bergamo a cui Simone assiste al suo rientro? Fra ricordi dal Gasherbrun e da tutta la sua eccezionale carriera, in questo nuovo libro Moro offre ai suoi lettori spunti straordinari sulle inevitabili montagne russe della vita. Che l'alpinismo può insegnarci ad affrontare.



Il piacere di scoprire

Richard P. Feynman

Adelphi

Prezzo – 14,00

Pagine – 285

Una volta un poeta ha detto: “L’universo intero è in un bicchiere di vino”. Probabilmente non sapremo mai in che senso lo disse, perché i poeti non scrivono per essere compresi. Ma è vero che se osserviamo un bicchiere di vino abbastanza attentamente vediamo l’intero universo. Ci sono le cose della fisica: il liquido turbolento e in evaporazione, in funzione del vento e del tempo, il riflesso sul vetro del bicchiere, e la nostra immaginazione aggiunge gli atomi. Il vetro è un distillato di rocce della terra, e nella sua composizione vediamo i segreti dell’età dell’universo e l’evoluzione delle stelle. Ci sono i fermenti, gli enzimi, i substrati e i prodotti... E se le nostre piccole menti, per qualche modesta convenienza, dividono questo bicchiere di vino, questo universo, in parti (fisica, biologia, geologia, astronomia, psicologia e via dicendo) ricordiamo sempre che la natura non lo sa! Perciò rimettiamo tutto insieme e non dimentichiamoci per cosa è fatto. Lasciamo che ci regali ancora un ultimo piacere: beviamolo in un sorso e scordiamoci di tutto il resto!».